

**DOMANDA:** Da chiesa cimiteriale a deposito (30/11/2013)

*Problema:* Nel cimitero comunale è presente una chiesetta del 700 (da ristrutturare) sempre utilizzata per le funzioni religiose in genere. (...) questo luogo è ora rimasto a disposizione dell'am.ne comunale che ne è anche proprietaria.

*E' possibile all'interno di tale spazio (chiesetta) creare una sorta di "cinerario" a parete nel quale predisporre idonei spazi per la collocazione delle urne cinerarie per i privati cittadini che ne facciano richiesta?*

*Si tratterebbe di creare uno spazio dedicato al posizionamento delle urne cinerarie formato da cellette cm. 40x40x40 circa ubicate a parete fornite di lastra frontale per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di evitare la consegna delle ceneri nella propria abitazione o l'eventuale dispersione come previsto dalla normativa.*

## **RISPOSTA:**

Sì certamente.

Per quanto concerne il tipo di intervento, trattandosi di una chiesetta del 700, occorrerà svolgere una verifica, se non fosse già stata fatta, relativamente all'interesse "artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico" della chiesetta, in particolare in quanto ci troviamo all'interno di un Cimitero che è un servizio pubblico (una struttura pubblica ai sensi del T.U.II.s. L. 1265/1934 art. 337) ed il suolo cimiteriale è definito bene del demanio pubblico inalienabile (Codice Civile R.D. 262/1962 artt. 823 e 824); pertanto occorrerà verificare ai sensi dell'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio quale modalità di intervento edilizio dovrà essere perseguito, se ristrutturazione o restauro<sup>1</sup>.

E' bene evidenziare inoltre che oltre alla tutela ai sensi del sopra richiamato Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la fruizione pubblica determinerà l'obbligo dell'abbattimento

---

<sup>1</sup> D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli immobili sono sottoposti a tutela "ope legis" ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 che recita:

*"Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".*


*Pertanto, tutti gli immobili – realizzati da almeno cinquanta anni - di proprietà degli enti sopra indicati sono sottoposti cautelatamente alle disposizioni di tutela fino al momento dell'esito della verifica dell'interesse culturale disciplinato dall'articolo 12 del D. Lgs. 42/2004 (anche in assenza di un espresso provvedimento).*

*Fino all'esito della verifica:*

- Qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004)
- I beni sono inalienabili (articolo 54 e seguenti del D.Lgs. 42/2004)
- Non può essere attivata la procedura per l'eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero.

*Ai sensi dell'articolo 128 del D. Lgs. 42/2004 è riconosciuta la validità dei provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della normativa di tutela previgente (ovvero la Legge 364/1909, la Legge 1089/39, il D. Lgs. 490/99).*

delle barriere architettoniche per una fruizione totale (accessibilità)<sup>2</sup> della “chiesetta”, da parte di tutti i fruitori del cimitero che principalmente sono persone anziane e quindi con capacità deambulatorie spesso ridotte se non addirittura di persone anziane disabili.



**Immagine a volo d'uccello del Cimitero di Mozzo tratta dal portale [www.bing.com/maps/](http://www.bing.com/maps/) di Microsoft. Al centro dell'estratto fotografico è individuabile il rettangolo dell'originario cimitero e la cappella posta in fondo all'originario vialetto cimiteriale, principale, mediano.**

Il recupero edilizio del fabbricato, indicato è interessante anche in quanto “ripropone” l'uso delle chiese anche per il seppellimento, ‘apud ecclesiam’ (presso la chiesa) ed anche come si diceva ‘ad sanctos’ (vicino al Santo ovvero vicino alle reliquie del Santo che venivano conservate presso l'altare)”, quindi si realizzerebbe o meglio riproporrebbe una condizione del seppellimento ante “editto di Saint Cloud”<sup>3</sup>.

Si segnala che in Lombardia sono vigenti la L.R. n. 33/2009 al cui CAPO III sono le “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” (dall'art. 67 all'art. 77) ed il R.R. n. 6/2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, che con l'art. 6 pone obbligo ai Comuni di dotarsi di Piano cimiteriale mentre agli artt. 9 e 10 pone rispettivamente l'obbligo di dotazione nei cimiteri del deposito mortuario, la realizzazione di edifici per il culto nonché la realizzazione di cinerario comune e del giardino delle rimembranze (area per la dispersione delle ceneri). Pertanto è opportuno (necessario) verificare la possibilità dell'intervento in oggetto, in assenza di Piano cimiteriale. Occorre verificare la Vs. organizzazione attuale delle dotazioni di servizio del cimitero e quale influenza questi nuovi “loculi” determineranno sulle attuali Vs. disponibilità di seppellimento (alla luce di una pop. media comunale di circa 7.500 ab. e, quindi, una quantità media di seppellimenti annui tra 7 – 9 defunti: quanti di questi mediamente ricorrono alla

<sup>2</sup> A tale proposito oltre a richiamare il DPR 503/1996 si evidenzia il documento “DM 28-03-2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” che è presente sul Ns. sito in formato file “pdf” in [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it) alla sezione DOCUMENTAZIONE, poi NORMATIVA, poi Nazionale.

<sup>3</sup> Décret Impérial sur les Sépultures, emanato il 12 giugno 1804 da Napoleone a Saint-Cloud.

L'editto impose che le sepolture avvenissero al di fuori delle mura cittadine, in base a ragioni: una igienico-sanitaria e l'altra ideologico-politica.

cremazione?). La proposta progettuale va intesa “sicuramente” come valida soluzione integrativa alle varie forme di seppellimento oggi possibili in Lombardia, la finalità di ampliare l’offerta per il seppellimento delle ceneri dei defunti è molto importante ma attenzione, non a discapito di tutte le soluzioni che la Regione Lombardia consente quali, dispersione in natura (che il Vs. Regolamento dovrebbe prevedere), la dispersione in cinerario comune o nel Giardino della memoria” che il Vs. cimitero deve avere, l’affidamento delle ceneri ai familiari (che il Vs. Regolamento dovrebbe prevedere): tutte soluzioni utili alla necessaria diffusione della cremazione anche in termini gestionali del Vs. cimitero. A proposito non siamo riusciti a consultare il Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria sul sito web del Comune di Mozzo!

L’impiego per le urne cinerarie all’interno della antica chiesetta è perfetto sia per il loro modesto ingombro che per l’assoluta asetticità delle ceneri stesse. La tecnologia e la creatività artigianale, negli ultimi Tanexpo (fiera di settore in programma per il prossimo periodo da 21/03/2014 a 23/03/2014 presso la Fiera di Bologna) hanno consentito di proporre soluzioni (di varie Ditte), che impiegano tecniche di prefabbricazione leggera, probabilmente molto adatta al Vs. caso.

Si suggerisce di visitare il sito <http://www.tanexpo.com/> all’interno del quale troverete anche indicazione di espositori di loculi per urne cinerarie anche visitando pagine di edizioni passate (2012, 2010, ecc.).

Relativamente all’aspetto di Tutela dei Beni storico-artistici, si segnala una determinazione intrapresa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, in seguito ad interpello ricevuto da un Comune veneto “... al fine di dirimere alcune incertezze sull’operatività delle disposizioni (...) del D.lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), relativamente ai siti cimiteriali (del Comune che ha svolto l’interpello)...”. Fa rilievo che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto abbia inviato la risposta al quesito posto non solo al Comune richiedente bensì alle sedi di Soprintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza e all’ANCI del Veneto: il testo della “determinazione” è presente sul sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it) nella sezione DOCUMENTAZIONE, poi Gestione Amministrativa, poi Varie, file in pdf avente nome: “Beni Culturali Veneto - Parere Cimiteri 2013.pdf”.

Da ciò emerge la volontà, da parte della Struttura Regionale di tutela storico-artistica e paesaggistica, di dare diffusione della risposta fornita, divenendo questa una sorta di ‘determinazione’ a cui fare riferimento, in altri casi simili, da parte dei Comuni della Regione e da parte delle Sedi provinciali delle varie Soprintendenze, fornendo un orientamento ed allineamento interpretativo nonché procedurale.

#### La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App”.